PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

# Art. 30

## Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad eseguire, per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani. L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui puo' assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione. Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sara' approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 |
| Estremi | Legge 27 ottobre 1966, n. 910 |
| Titolo | VI — Provvedimenti per lo sviluppo forestale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-30-sostituzione-ad-enti-e-privati-per-opere-di-rimboschimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it